

Gli interventi contenuti nella legge n. 17/2008 sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati

## Una legge dell'Ars stabilisce la continuità del reddito minimo d'inserimento

Dal primo gennaio l'Amministrazione regionale può prevedere il rifinanziamento dei cantieri in diverse misure

PALERMO - Con la legge sulle "Norme per continuità del reddito minimo d'inserimento" ( legge n.17 del 20 novembre 2008), i lavoratori siciliani dei cantieri di servizio possono tirare un sospiro di sollievo. La legge, all'articolo 1 (comma 5 bis) stabilisce che: "a decorrere dal 1 gennaio 2009 l'Amministrazione regionale può prevedere il rifinanziamento dei cantieri, nella misura massima dell'80 per cento per i comuni con popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del fabbisogno".

Gli interventi contenuti nella legge sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento mentre la disposizione legislativa chiarisce che: "per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata". Non tutti però possono accedere ai cantieri di servizio. Determinati requisiti sono stati stabiliti dalla legge che a

tal proposito chiarisce: i soggetti destinatari devono avere prestato nell'anno 2008 attività lavorativa esclusiva nei cantieri;

dichiarare, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari. La perdita di questi requisiti, stabilisce ancora la legge n.17, comporta la cancellazione dalle liste comunali dei soggetti destinatari dei programmi di lavoro.

Ai comuni spetta invece il compito di esercitare il controllo sulle attività e di provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite in caso di accertamento

di dichiarazione mendace o falsità negli atti prodotti dai soggetti destinatari dell'attività lavorativa.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge in questione possono trovare applicazione anche per i cantieri che, sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi. La legge sulle "Norme per continuità del reddito minimo d'inserimento" è una legge di iniziativa parlamentare presentata dai deputati Donegani, Colianni, Federico, Galvagno, Leanza E., Maira, Speciale, Termine, Torregrossa. È stata approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 novembre 2008 ed infine pubblicata nella Gurs del 24 novembre 2008.

**Liliana Rosano**

